

ciare per ora a questa scheda. Io spero tuttavia che, discutendosi poi il disegno di legge nel suo complesso, anche la scheda da me proposta potrà essere accettata dalla Camera. Per ora bisogna che vi rinunziamo; che facciamo questo sacrificio.

Presidente. Non essendovi altre osservazioni, pongo a partito l'articolo 51 modificato, quale lo ho letto.

Chi l'approva si alzi.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 52.

« **Art. 52.** In ciascuna sezione si costituisce un ufficio provvisorio, il quale è presieduto:

« Nei luoghi dove risiede una Corte d'appello, dal presidente e dai consiglieri della Corte per ordine di anzianità. »

« Nei luoghi dove risiede un tribunale, ma non una Corte d'appello, dal presidente, dai vice-presidenti, dai giudici effettivi od aggiunti, per ordine di anzianità, del tribunale medesimo.

« Negli altri luoghi, dai pretori e dai vice-pretori, e se il Comune non è capoluogo di mandamento, dai sindaci, dagli assessori e dai consiglieri comunali per ordine di anzianità.

« Se il Consiglio comunale è disciolto, l'ufficio provvisorio sarà presieduto dal conciliatore e da altri cittadini da lui designati anticipatamente fra gli eleggibili a consigliere.

« Riunendosi nello stesso Comune più sezioni, si osserva, per la presidenza provvisoria, la stessa regola; alla sezione più numerosa, che diventa la prima del Comune, presiedono i superiori di grado, o i più anziani fra i pubblici ufficiali superiormente indicati.

« Fanno da scrutatori provvisori due consiglieri del Comune nel quale si raduna l'assemblea elettorale, estratti a sorte dalla Giunta municipale nel giorno precedente a quello delle elezioni, e i due più giovani fra gli elettori presenti.

« Mancando i consiglieri comunali, vengono dal presidente provvisorio chiamati all'ufficio di scrutatori provvisori i due elettori più anziani, insieme ai due più giovani fra i presenti.

« L'ufficio provvisorio, composto del presidente e dei quattro scrutatori, nomina fra gli elettori il segretario, che ha voce consultiva. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Lucifero.

Lucifero. Chiederei all'onorevole relatore la ragione per la quale il conciliatore, che è colui che in caso di scioglimento del Consiglio comunale è chiamato a presiedere l'ufficio provvisorio, debba essere messo dopo il sindaco e dopo i consiglieri comunali. A me parrebbe che, dopo il pretore e il vice-pretore, questo ufficio spetterebbe al conciliatore ed al vice-conciliatore; e dopo questo al sindaco...

Voce dal banco della Commissione. Se non c'è!

Lucifero. Lo so. Ma qui si dice:

« Negli altri luoghi, dai pretori e dai vice-pretori, e se il Comune non è capoluogo di mandamento, dai sindaci, dagli assessori e dai consiglieri comunali per ordine di anzianità.

« Se il Consiglio comunale è disciolto, l'ufficio provvisorio sarà presieduto dal conciliatore e da altri cittadini da lui designati anticipatamente fra gli eleggibili a consigliere. »

A me pare che il conciliatore dovrebbe essere preferito al sindaco nella presidenza dell'ufficio provvisorio, anche quando il sindaco c'è; perchè la missione del conciliatore è una missione più lontana dal parteggiare che non sia quella del sindaco, il quale rappresenta sempre un partito.

Ecco perchè io desidererei di avere dalla cortesia del relatore la ragione per la quale il conciliatore non sia stato preferito al sindaco ed ai consiglieri comunali, che certamente potrebbero parteggiare di più che non il conciliatore o il vice-conciliatore.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Altobelli.

Altobelli. Evidentemente nel disegno di legge si è sostituito al presidente elettivo il magistrato per avere una garanzia maggiore d'imparzialità. Ora la Camera sa purtroppo che coloro che vivono più in mezzo ai partiti, che portano nell'animo più ardente le conseguenze delle gare partigiane, sono appunto i sindaci e i consiglieri comunali. Non so quindi come mai tanto nel disegno del Governo quanto in quello della Commissione, si chiamino i sindaci, gli assessori e i consiglieri comunali a presiedere questi uffici. Certamente essi non darebbero quell'affidamento che potrebbe dare il magistrato; ed allora val meglio, invece di costituire questo privilegio per il sindaco e suoi adepti, vale meglio, dico, quando non vi fosse il magistrato per presiedere l'ufficio, tornare al si-